



DECRETO "SOSTEGNI-BIS", AGEVOLAZIONI

Dal "Sostegni-bis" la riedizione a tempo del credito d'imposta sanificazione e DPI

27 MAGGIO 2021

Il decreto "Sostegni-bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, porta con sé, tra le altre misure, anche la riedizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. La misura ricalca solo in parte quella contenuta nell'art. 125 del D.L. n. 34/2020 (Decreto "Rilancio"), andando ad ampliare il novero dei beneficiari e delle spese oggetto di agevolazione, spese tuttavia che dovranno essere sostenute nell'arco di un preciso intervallo temporale.

Premessa

Il decreto "Sostegni-bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), entrato in vigore il 26 maggio 2021 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, evidenzia all'art. 32 la riedizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

La nuova misura è sostanzialmente tagliata in modo tale da venire incontro alle esigenze degli operatori nel periodo "estivo-vacanziero", posto che prevede che a concorrere alla formazione del credito saranno solo **le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021**.

Andiamo nel seguito ad esaminare il nuovo credito d'imposta, che si ferma al 30%, ma che pare essersi liberato della zavorra connessa alla necessità di presentare un'istanza preventiva basata su dati non ancora conosciuti. Ciò non di meno, è fissato un **tetto massimo di credito** concedibile a ciascun contribuente, ed anche un **tetto massimo di spesa**, con conseguente rischio di riparto laddove le risorse stanziare si rivelassero insufficienti.

Beneficiari

Potranno godere del nuovo credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, secondo quanto previsto dall'art. 32 del Decreto "Sostegni-bis":

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- i soggetti esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.



Novità

Sono ammessi al credito d'imposta anche le **strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale** a condizione che siano **in possesso del codice identificativo** di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Spese ammissibili

Concorrono alla formazione del credito d'imposta le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.



Novità

Rientrano nel nuovo credito d'imposta sanificazione e DPI anche le **spese sostenute** per la **somministrazione di tamponi** Covid-19.

L'art. 32 riporta una puntuale elencazione delle spese ammissibili, la quale, in analogia con la previsione dell'art. 125 del D.L. 34/2020 e successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020, n. 20/E è presumibilmente da intendersi come tassativa.

Sono agevolabili le spese sostenute per:

- a. la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b. la **somministrazione di tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari della misura;
- c. l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d. l'acquisto di prodotti **detergenti e disinfettanti**;
- e. l'acquisto di **dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la **distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione.



Ricorda

Ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, quelle relative all'acquisto di DPI e di dispositivi di sicurezza diversi dai DPI devono riferirsi a prodotti che rispettano i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.



Attenzione

Le spese ammissibili dovranno **essere sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021**.

Misura e caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta compete nella misura del 30% delle spese ammissibili, con un **massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**.



Ricorda

Il nuovo credito d'imposta, a differenza di quello previsto dall'art. 125 del D.L. n. 34/2020, viene sin da ora quantificato nella misura del 30% delle spese sostenute (mentre la precedente misura prevedeva un massimo del 60%, percentuale che a conguaglio è poi risultata essere estremamente ridotta rispetto alla previsione originaria, a seguito del rapporto tra istanze pervenute e somme stanziare).



Attenzione

La disposizione, tuttavia, fissa un tetto massimo per contribuente (60mila euro) e altresì stabilisce anche un tetto di spesa complessivo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, demandando ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del **rispetto del limite di spesa**.

Da quanto sopra è possibile immaginare che anche laddove non fosse necessaria un'istanza preventiva (come invece accaduto in occasione della misura *ex art.* 125 D.L. n. 34/2020), è comunque molto probabile che sarà necessario presentare un'istanza per ottenere il riconoscimento del credito, credito che potenzialmente potrebbe poi essere proporzionalmente ridotto in caso di insufficienza di fondi.

Fruizione del credito d'imposta

L'art. 32 prevede che il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (ovvero 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), oppure in compensazione con modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), con conseguente obbligo di far transitare il modello di versamento esclusivamente dai canali telematici dell'agenzia.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta:

- non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite di utilizzo annuale dei crediti di imposta, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a euro 250.000);
- non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).

Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale:

- il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).



Riferimenti normativi

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 125;
- D.L. 25 maggio 2021, n. 7, art. 32.